

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

**VISTA** la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

**VISTO** il parere n. 23065 del 21.10.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, richiesto da questo Dipartimento in merito alla eventuale permanenza delle gestioni commissariali prefettizie, acquisito al prot. gen. del Dipartimento n.15214 del 25/10/2021;

**CONSIDERATO** che nel medesimo parere il Ministero ha rappresentato la conclusione della gestione commissariale prefettizia e, nella considerazione, del mancato rinnovo degli organi amministrativi, la nomina di un commissario straordinario regionale al fine di assicurare la gestione del comune fino alla prossima tornata elettorale utile;

**VISTA** la nota n. 15284 del 25 ottobre 2021, con la quale il Dirigente del servizio 5 del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali ha comunicato che le elezioni presso il Comune di San Cipirello (PA), nell'ambito del turno elettorale ordinario 2021, sono state dichiarate nulle;

**CONSIDERATO** pertanto, a norma degli articoli 19 e 56 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, così come in ultimo modificato dall'art. 5 della l.r. 17.2.2021, n. 5, la gestione del comune deve essere assicurata dall'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica mediante la nomina di un Commissario straordinario;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere nominare il Commissario sopracitato, cui attribuire i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, fino alla prima tornata elettorale utile

**RITENUTO**, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot. n. 11241 /GAB del 9/11/21 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

## DECRETA

**Art.1)** Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto dell'avvenuta conclusione della gestione commissariale prefettizia.

**Art.2)** Il Sig./dott. COCCO GIOVANNI (1962)  
con qualifica di \_\_\_\_\_, è nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di San Cipirello (PA) a norma degli articoli 19 e 56 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, così come in ultimo modificato dall'art. 5 della l.r. 17.02.2021, n. 5, con le funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino alla prima tornata elettorale utile.

**Art.3)** Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

**Art. 4)** Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 09 NOV. 2021

